

## **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano provvede annualmente a realizzare un Corso di formazione per Avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile e penale avente fra le finalità quello di mantenere e aggiornare un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari con i quali è stato siglato un Protocollo d'intesa.

Coloro che, alla conclusione del corso, ottengono l'attestato di frequenza possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile o penale, sempre tenendo conto del dovere di competenza e di aggiornamento e del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza.

Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, il COA ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

### **Art. 1. Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale**

L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense, fanno specifica domanda di iscrizione e dai docenti del corso che ne facciano richiesta.

L'elenco è suddiviso per materia, civile e penale

Il COA elabora e rende noti i principi di deontologia professionale degli iscritti all'Elenco

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

1. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
2. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
3. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
4. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense
5. essere in regola con i crediti formativi
6. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano

### **Art. 2. Iscrizione all'Elenco**

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine - Fondazione Forense e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art.1:

- a) da coloro che hanno frequentato proficuamente:
  1. il Corso di Formazione realizzato dal COA di Milano con periodicità annuale;
  2. un Corso di Formazione realizzato da un'associazione forense che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Milano e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF;
  3. un Corso di Formazione realizzato da un Ente Universitario che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Milano e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF;

- b) da coloro che nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta abbiano esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in ambito civile o penale in almeno 5 procedimenti diversi (autocertificazione)

### **Art. 3. Corso di aggiornamento gratuito**

Il COA annualmente organizza almeno un corso di aggiornamento gratuito in materia civile e uno in materia penale, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco. La proficua frequenza ad uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell'Elenco.

### **Art. 4 Cancellazione e esclusione dall'Elenco**

L'avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, nn. 2,3,4,5,6 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

### **Art. 5 La tenuta dell'Elenco**

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici e la foto dell'avvocato se questi ha prestato assenso. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano che può delegare a tale fine la Commissione Persona Famiglia e Minori. Egli provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Le revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è triennale.